



POLIZIA DI STATO

QUESTURA DI BOLOGNA - *Squadra Mobile*

Vice Questore Aggiunto
Dr. ssa Elena Jolanda CERIA

Cos'è la violenza di genere?

Una violenza (fisica, sessuale, psichica, economica...) indirizzata ad un essere umano in quanto appartenente ad un genere.

La violenza di genere più diffusa è quella contro le donne

25 novembre
giornata internazionale
per l'eliminazione della violenza sulle donne



Reati tipizzati e indicatori di violenza contro le donne:

- Violenza sessuale
- **Omicidio come femminicidio**
- **Atti persecutori (stalking)**
- **Maltrattamenti in famiglia**
- Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione
- Tratta....

Lo stalking

**ART. 612 BIS C.P.
INSERITO CON LA L. 38/2009**

Significato etimologico

Letteralmente stalking significa "fare la posta",
"inseguimento".

Di fatto sono gli **ATTI PERSECUTORI**

ELEMENTI COSTITUTIVI	AGGRAVANTI	
condotte reiterate di minaccia o molestia	recidiva	la vittima è minore
perdurante e grave stato di ansia o di paura	lo stalker è il coniuge	la vittima è donna in gravidanza
fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto	uso di strumenti informatici o telematici	la vittima è disabile
Costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.	uso di armi o con travisamento	

BENE GIURIDICO TUTELATO

LA PERSONA (per alcuni è plurioffensivo)

- **Libertà morale**
- **Capacità di autodeterminarsi**
- **Incolumità individuale**

È UN REATO COMUNE, ovvero può essere commesso da chiunque ed è **REATO DI DANNO** richiedendo la lesione effettiva del bene giuridico, reato di **EVENTO A FORMA LIBERA** (molestia o minaccia sono solo esemplificative)



ACCERTAMENTO DEL REATO

NON è NECESSARIO L'ACCERTAMENTO DI UNO STATO PATOLOGICO, BASTA CHE GLI ATTI PERSECUTORI ABBIANO UN EFFETTO DESTABILIZZANTE DELLA SERENITÀ E DELL'EQUILIBRIO DELLA VITTIMA

REATO ABITUALE : LA CONDOTTA DEVE ESSERE REITERATA E SERIALE, ED è NELLA DISCREZIONALITÀ DEL GIUDICE VALUTARE IL NR DI EPISODI DI PERSECUZIONE NECESSARI TENUTO CONTO DELLA LORO NATURA E CAPACITÀ DI INGENERARE LO STATO DI TIMORE NELLA VITTIMA E DI FARLE MODIFICARE LE ABITUDINI DI VITA

REATO DI DOLO GENERICO

L. 38 del 2009 e L. 119 del 2013

"Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori"

art. 612 bis c.p. (atti persecutori)

Reclusione da 6 mesi a 5 anni

PROCEDIBILITÀ a querela,
d'ufficio nei casi aggravati (minore,
soggetto disabile o nel caso di
soggetto già ammonito)

ARRESTO obbligatorio in flagranza

FERMO non consentito

Ammonimento del Questore

Fino a quando non è proposta
querela e se il reato non è
procedibile d'ufficio

- Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare
- Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa
- Divieto all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo con la persona offesa



Art. 8. Ammonimento

Fino a quando non e' proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta.

La richiesta e' trasmessa senza ritardo al questore.

Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti e' stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale.



Copia del processo verbale e' rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito.

Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.

Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti e' stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale.

La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale e' aumentata se il fatto e' commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto e' commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.

AMMONIMENTO

NO

PROCEDIBILITÀ D'UFFICIO
QUERELA

SI

ESPOSTO

I maltrattamenti in famiglia

ART. 572 C.P.

PROCEDIBILITÀ: D'UFFICIO → NO AMMONIMENTO

RECLUSIONE DA 2 A 6 ANNI Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.

ARRESTO OBBLIGATORIO IN CASO DI FLAGRANZA DI:


- MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA
- ATTI PERSECUTORI
- VIOLENZA SESSUALE, SALVO I CASI DI MINORE GRAVITÀ

ARRESTO FACOLTATIVO O ALLONTANAMENTO D'URGENZA DALLA CASA FAMILIARE:

- LESIONI SUPERIORI AI 20 GG O AGGRAVATE
- VIOLENZE SESSUALI MINORI

SOLO ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE

- MINACCE GRAVI





**OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
E DI INFORMAZIONE SU DIRITTI E
CENTRI ANTIVIOLENZA**




**PERMESSO
DI SOGGIORNO**



**DIRITTO AL
GRATUITO PATROCINIO**



**PROCESSI PIÙ
VELOCI**



PROCEDURE DI PRIMO INTERVENTO

**PROCESSING CARDS – protocollo
operativo in COPE (cruscotto operativo)**

**SCHEDA DI RILEVAZIONE E.V.A.
(esame violenze agite)**

RIEDUCARE LO STALKER

**NASCONO NEL 2009 I PRIMI CENTRI DI
ASCOLTO UOMINI MALTRATTANTI**

ATTENZIONE ALLE VITTIME

**EVITARE LE VITTIMIZZAZIONI
SECONDARIE**

**PROTEGGERE I MINORI CHE ASSISTONO
ALLA VIOLENZA**



***GRAZIE
PER L'ATTENZIONE***



Art. 7.
Modifiche al codice penale

Dopo l'articolo 612 del codice penale e' inserito il seguente:

«Art. 612-bis (*Atti persecutori*). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa.

Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.».

Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.);

Fermo di indiziato di delitto: non consentito (384 c.p.p.).

Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.).

Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).

Procedibilità: a querela, d'ufficio nei casi previsti dall'ultimo comma o nel caso di soggetto già ammonito ai sensi dell'art. 8.

NOTE: può concorrere con il reato di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale.




Art. 9
Modifiche al codice di procedura penale

Art. 282-ter cpp

(Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)

Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa

Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.



Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.


Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.

Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori

Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, **hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza** presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima.

Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche **provvedono a mettere in contatto** la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.



I maltrattamenti in famiglia

ART. 572 C.P.

PROCEDIBILITÀ: D'UFFICIO

RECLUSIONE DA 2 A 6 ANNI Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.

I NUMERI

CASI DENUNCIATI E RELATIVE INCHIESTE APERTE IN PROCURA PER MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA
(il reato di stalking è stato inserito nel codice solo un mese fa)

NEL 2006
226

DI CUI
3 FASCICOLI
APERTE CONTRO
IGNOTI

NEL 2007
280

DI CUI
3 FASCICOLI
APERTE CONTRO
IGNOTI

NEL 2008
285

DI CUI
5 FASCICOLI
APERTE CONTRO
IGNOTI

Si tratta di violenza di uomini verso le donne, in leggera maggioranza italiane rispetto alle straniere. In un solo caso la vittima è un uomo vessato dalla moglie

Nel 5% dei casi, la violenza è compiuta dai figli (spesso tossicodipendenti) sui genitori

Nell'1% dei casi, si tratta di maltrattamenti su anziani (spesso ospiti di case di riposo)



MISURA DELL'ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE

Nel 2006	11
Nel 2007	15
Nel 2008	53

ARRESTI

Nel 2006	3
Nel 2007	11
Nel 2008	7

APPLICAZIONE MISURE CAUTELARI

Ai domiciliari o in un luogo di cura:

Nel 2006	2
Nel 2007	2
Nel 2008	5

ARRESTI

Nel 2006	7
Nel 2007	2
Nel 2008	2

L'apposito pool che si occupa di questi reati è composto da 5 magistrati

L'emergenza Le vittime quasi tutte donne. Il 5% sono genitori vessati dai figli

Allontanamenti, Bologna capitale Espulsi da casa 53 mariti violenti

In due anni le denunce aumentate del 25% circa

La Procura emiliana è quella che in Italia più ricorre alla misura. A Milano è stata disposta solamente in due casi

Donne, soprattutto. Italiane e straniere minacciate, umiliate, private dei soldi o della libertà personale. Ma anche donne picchiate. Per anni, con sistematicità. Vittime della violenza psicologica o fisica dei loro mariti o dei loro compagni. Nel calderone dei maltrattamenti in famiglia (articolo 572 del codice penale) stanno tutti questi comportamenti. Le denunce sono in aumento. Nel 2008 in Procura, a Bologna, ne sono arrivate 285: 5 in più del 2007, ben 60 in più del 2006. E in 53 casi queste denunce hanno prodotto una misura di allontanamento del coniuge dalla casa familiare. La misura ritenuta più idonea per fermare questo tipo di vessazioni dai magistrati bolognesi, che, infatti, la usano molto più dei loro colleghi di altre procure. Un esempio per tutti: a Milano, nello stesso anno, ne sono state ordinate soltanto due.

carcere, ai domiciliari o in luogo di cura sono pochissime: 7 nel 2008, 4 nel 2007, 9 nel 2006. Sono gli stessi pm a chiederle raramente (salvo in casi estremamente gravi) perché, appunto, si ritiene più valida la misura dell'allontanamento dal tetto familiare. Sempre più. Negli ultimi tre anni le misure di questo tipo sono quintuplicate: 11 nel 2006, 15 nel 2007, 53 nel 2008. E a Bologna nessuna è stata violata, segno della loro efficacia.

Nella sua relazione al Csm, il pm Sola, dunque, sottolineava la difficoltà che nella fase

iniziale spesso presentano le indagini per violenza domestica. Ciò può dipendere dal fatto che «determinate situazioni vengono portate all'attenzione dell'inquirente a seguito dell'ennesima lite o di



L'invito del pm Sola
L'inizio delle indagini è una fase carente
E le forze dell'ordine dovrebbero fare di più

un episodio acuto violento», quando in realtà «spesso celano una storia di violenza e sofferenza ben più profonde e radicate». Fascicoli inizialmente aperti per i reati di lesioni o percosse, possono poi, in seguito a indagini più approfondite, essere inquadrati in modo diverso. Un altro problema è rappresentato dalle frequenti ritrattazioni delle vittime. «Opportuno a tal fine — scrive Sola nella sua relazione — sarebbe un maggiore raccordo con i servizi sociali, per un intervento sui nuclei familiari».

A. Esp.

285

Fascicoli aperti

Le indagini per violenza domestica aperte nel 2008 in seguito alle denunce delle vittime: 60 in più rispetto al 2006

53

Misure di allontanamento

La Procura di Bologna tende a emettere sempre più misure di allontanamento dalla casa familiare: 53 nel 2008, nel 2007 erano solo 15

7

Arresti in flagranza

Sono soltanto sette gli arresti in flagranza fatti nel 2008 per maltrattamenti in famiglia. Il numero è simile a quello degli anni precedenti



OSSERVATORIO NAZIONALE STALKING

Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia



VIolenza in famiglia:

Può essere definita come il tentativo di una persona abusante di **sottrarre all' altro il potere ed il controllo della propria vita**

I metodi più utilizzati sono quelli del **sistematico isolamento** della vittima dalla famiglia, dagli amici e in genere da tutti i sistemi di relazioni sociali

Quello che caratterizza i comportamenti manipolativi è lo **SQUILIBRIO** nel **BILANCIO** complessivo del **CONTROLLO** a scapito della vittima.


Categorie di violenza :

1. violenza psicologica

2. violenza fisica

3. violenza economica

4. violenza sessuale



Art. 572 c.p.

(Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia (540), o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave (583), si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima (5832), la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.


Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.); obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.) nel caso derivi la morte.

Fermo di indiziato di delitto: primo comma, non consentito; secondo comma, consentito (384 c.p.p.).

Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.).

Autorità giudiziaria competente: primo comma, Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.); secondo comma, in caso di lesione grave, Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.); in caso di lesione gravissima, Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.); se deriva la morte, Corte di assise (5 c.p.p.). Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.).


NOTE: può concorrere con il reato di violenza sessuale (Cass.pen.Sez.III 20.1.2004 n. 984 Menna)



Agli effetti dell'art. 572 C.P. è considerarsi famiglia ogni consorzio di persone tra le quali intercorra un legame di relazioni continuative e di consuetudine di vita affini a quello di una normale famiglia legittima

(Fattispecie in tema di convivenza more uxorio, nella quale si è previsto che non ha alcuna rilevanza la cessazione dei rapporti sessuali)

(Cass. pen. sez. VI, 15.5.1989, CP, 1991, I, 1997).




Il reato di cui all'art.572 c.p. si può configurare anche in assenza di un rapporto di convivenza, e cioè quando questa sia cessata a seguito di separazione legale o di fatto, restando integri anche in tal caso i doveri di rispetto reciproco, di assistenza morale e materiale e di solidarietà che nascono dal rapporto coniugale o dal rapporto di filiazione.

(Cass. pen. sez. VI, 1.2.1999, n. 3580, CP,2000,1966)

In tema di reati contro la famiglia, ed in particolare di reati tra coniugi, occorre di volta in volta verificare se la condotta irrispettosa dell'un coniuge verso l'altro abbia carattere meramente estemporaneo ed occasionale, nel senso che sia solo l'espressione reattiva di uno stato di tensione, che comunque può sempre verificarsi nella vita di coppia, nel qual caso si dovrà eventualmente fare richiamo a figure criminose estranee ai delitti contro la famiglia e rientranti fra quelli contro la persona, oppure se la detta condotta si concretizzi nella inosservanza cosciente e volontaria dell'obbligo di assistenza morale ed affettiva verso l'altro coniuge, obbligo che scaturisce dal vincolo matrimoniale e che ha la finalità di garantire che l'altro coniuge - in caso di difficoltà - non sia mai lasciato solo a se stesso, nel qual caso si versa nell'ipotesi delittuosa di cui all'art.570 comma 1 c.p., oppure, ancora sarà condotta antidoverosa assuma connotati di tale gravità da costituire, per il soggetto passivo, fonte abituale di sofferenze fisiche e morali, nel qual caso l'ipotesi delittuosa configurabile è quella di maltrattamenti di cui all'art. 572.

(Cass. pen. sez. VI, 9.7.1996, n.8650, CP,1997,2450).



Il delitto di maltrattamenti in famiglia, di cui all'art. 572 cod. pen., non viene meno, quale reato abituale, se nel periodo considerato, tra una serie di episodi di violenza, venga ripristinata la convivenza ad opera della persona offesa, qualora quest'ultima sia indotto a ciò a causa della mancanza di disponibilità di una diversa situazione alloggiativa.

(Cass. pen.. 17.4.1998, n. 7803, CP,1999,2164).

Gli strumenti giuridici a carattere cautelare e diversi dalla custodia in carcere o domiciliare

- Art. 403 c.c. – Tribunale per i Minorenni – tutela del minore - allontanamento dalla famiglia e collocazione in luogo protetto inserimento in programma
- Art 282 bis cpp – GIP Tribunale Ordinario – tutela della vittima - divieto di dimora dell'indagato presso l'abitazione familiare o altro luogo pertinente la vittima
- Artt. 342 bis e 342 ter c.c. – Giudice Civile - Ordine al coniuge o convivente di cessazione della condotta pregiudizievole e disposizione di allontanamento dalla dimora familiare con prescrizione, se necessaria, di non avvicinarsi ai luoghi di lavoro e/o di istruzione del coniuge e dei figli.